




Società Chimica Italiana



Implicazioni della nuova legge sulla formazione insegnanti per i Corsi di Studio in Chimica: una breve riflessione

Carla Aragoni


Università degli Studi di Cagliari

*ConChimica: Conferenza Nazionale dei Corsi di
Studio di Area Chimica*



WORKSHOP: L'INSEGNAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA CHIMICA IN ITALIA

Bertinoro (FC), 2-4 Settembre 2022



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 giugno 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziact.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00091) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (22A03768) Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.


Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (22A03769) Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna. (22A03770) Pag. 68



Società Chimica Italiana



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 164 del 15 luglio 2022 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 luglio 2022

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 27

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di
conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ul-
teriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corre-
dato delle relative note.**

di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1964, n. 16.

— La legge 18 novembre 1980, n. 791, recante «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1980, n. 329.

— La legge 29 gennaio 1994, n. 94, recante «Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1994, n. 31.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

«Omissis.

200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

«Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1-4. Omissis

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valu-

Capo VIII ISTRUZIONE

Art. 44.

Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). — 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecniche, in modo da consentire ai docenti di svolgere le attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). — 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

d) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

e) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

f) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

g) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

h) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

i) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

j) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

k) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

l) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

m) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

n) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

o) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

p) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

q) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

r) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

s) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

t) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

u) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

v) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

L. 59/2017

Art. 2.

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;

b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2;

c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).

L. 79/2022


c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). — 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.




PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE



Decreto Attuativo
L. 79/2022

- *Art. 2-bis - comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.*



Il Ministero dell'istruzione ha emanato il **Decreto n. 226 del 16 agosto 2022** che regola il nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo con test finale, ora agli Organi di controllo per la verifica.

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000226.16-08-2022




Ministero dell'Istruzione

"Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79".

Il provvedimento attuativo aggiorna il precedente DM 850/2015 (attuativo della 107/2015) ed estende la platea dei destinatari anche a chi non è coinvolto dalla L 79/2022.

Si evidenzia la Forte Criticità di aver voluto modificare le modalità di svolgimento del test finale prima di aver definito struttura e contenuti del sistema di formazione in ingresso e reclutamento.



Il presente documento è stato redatto dalla CRUI con l'auspicio di contribuire al disegno attuativo della "Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie" di cui all'art. 44 c. 1 della Legge 79/2022.

Le indicazioni riportate di seguito sono frutto del confronto sviluppatosi nell'ambito della Commissione CRUI dei Prorettori e Delegati alla formazione iniziale degli insegnanti delle Università italiane.

Nel completamento dell'iter normativo che ha ad oggetto i percorsi in questione, la CRUI ritiene opportuno prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

- Coerenza del percorso nel disegno complessivo dell'intera filiera formativa rivolta al futuro insegnante: si raccomanda una progettazione dei 60 CFU coerente con i percorsi curriculari pregressi, con i contenuti formativi dell'anno di prova e con la formazione continua erogata in servizio.
- Stabilità del modello: alla luce delle numerose esperienze transitorie sviluppatesi a partire dal DM 249/2010 (TFA, PAS, FIT, PF24, ecc) si invita a definire un modello che presenti garanzie di continuità temporale.

Osservazioni CRUI sui percorsi di 60 CFU di cui all'art. 44 L. 79/2022

Coerenza del percorso nel disegno complessivo dell'intera filiera formativa rivolta al futuro insegnante: si raccomanda una progettazione dei 60 CFU coerente con i percorsi curriculari pregressi, con i contenuti formativi dell'anno di prova e con la formazione continua erogata in servizio.

SSD	CFU	Denominazione	Obiettivi formativi
M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04	10	Fondamenti di Pedagogia e Didattica	Capacità pedagogica, didattica e metodologica per progettare un intervento formativo. Capacità di pianificare, valutare e realizzare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole.
M-PED/03	5	Didattica Speciale	Capacità didattiche inclusive che tengano conto della soggettività e dei bisogni educativi di ciascuno studente.
Discipline proprie della classe di concorso	20	Didattiche Disciplinari	Competenze didattiche, metodologiche e docimologiche disciplinari.
M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/08, M-DEA/01	5	Psicologia, sociologia e antropologia dell'educazione e dell'apprendimento	Competenze culturali e psicologiche relative allo sviluppo degli adolescenti in contesti multiculturali e al funzionamento della mente nei processi di apprendimento.
Tirocinio indiretto	4	Rielaborazione esperienza	Svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente, con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
Tirocinio indiretto	4	TIC	Competenze digitali
Tirocinio indiretto	2		Competenze linguistiche
Tirocinio diretto	10		Pratica professionale

Osservazioni CRUI sui percorsi di 60 CFU di cui all'art. 44 L. 79/2022

Collocazione di parte dei 60 CFU nell'offerta formativa dei CdS. Si esorta e prediligere un modello di offerta formativa che dia avvio al conseguimento dei 60 CFU prevalentemente a conclusione del percorso di laurea magistrale, con limitate possibilità di riconoscimento di CFU pregressi.

Art. 2 comma 3: Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

Semestre aggiuntivo: si chiedono indicazioni sulla possibilità di estendere la durata legale dei corsi al fine di evitare ripercussioni su costo standard e indicatori di performance dei CdS.

Osservazioni CRUI sui percorsi di 60 CFU di cui all'art. 44 L. 79/2022

- Metodologie didattiche: si auspica un percorso quanto più organico e non frammentario, con ricorso a modalità didattiche partecipative, con valorizzazione di esperienze laboratoriali e di tirocinio, con limitate possibilità di didattica a distanza.
- Impatto del monte ore del tirocinio: pur riconoscendo il fondamentale valore formativo dell'esperienza di tirocinio, si sottolinea come i 20 CFU previsti dalla L. 79 corrispondano ad un importante monte ore che richiede una corretta articolazione. Si propone quindi di distribuire i 20 CFU in 10 CFU di tirocinio diretto (25 ore per CFU da svolgere a scuola) e 10 CFU di tirocinio indiretto (almeno 12 ore per CFU da svolgere in università, con una supervisione psico-pedagogica e linguistica).
- Rapporto CFU ore di lezione: Si invita a adottare una metrica univoca per l'articolazione dei 40 CFU di lezione. La CRUI suggerisce di svolgere 8 ore di lezione per ciascun CFU.
- Inclusività: si invita a riservare adeguato spazio alle competenze per l'inclusività, per il contrasto alla dispersione scolastica, per la gestione di alunni con DSA, non limitatamente al profilo delle figure di sostegno ma con riferimento trasversale al ruolo di tutti gli insegnanti. Si propone di riservare del Decreto attuativo almeno 5 CFU agli insegnamenti di didattica speciale SSD M-PED/03.
- Accesso programmato: la commissione ritiene utile, in analogia con l'esperienza di successo dei corsi di specializzazione per il sostegno, lo sviluppo di una programmazione degli accessi e dei relativi requisiti di ammissione.
- Centri di ateneo: si rimarca l'importanza di valorizzare il ruolo dei centri di ateneo e di favorire lo sviluppo di coordinamenti territoriali di carattere macro-regionale, anche attraverso la collaborazione strutturata con reti di scuole, dove integrare sistematicamente ricerca didattica e servizio al territorio, sul modello dei policlinici.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (Con.Sienze) in linea con quanto già espresso da altre strutture di area scientifica quali la Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana (DD-SCI) e la Conferenza dei corsi di studio in Chimica (Con.Chimica), **condivide le istanze espresse nel documento della CRUI del 25 luglio 2022** relativo alla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie.

La Conferenza in particolare pone l'attenzione su alcuni aspetti che saranno presi in considerazione dai decreti attuativi, relativamente ai quali auspica che:

- vengano definiti in modo chiaro obiettivi e contenuti dei percorsi di formazione degli insegnanti per tutte le aree di insegnamento e vengano esplicitati i contenuti legati agli obiettivi formativi; ciò al fine di assicurare omogeneità sul territorio nazionale alla qualità della formazione iniziale fornita dalle strutture accreditate;
- il reclutamento degli insegnanti avvenga sulla base di procedure che consentano di accertare il possesso delle conoscenze e competenze obiettivo del percorso di formazione;
- il riconoscimento di eventuali crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari e accademici avvenga sulla base di una rigida verifica della coerenza tra gli obiettivi e i contenuti di tali crediti con quelli del percorso di formazione. Inoltre, la possibilità di riconoscere eventuali crediti acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici non deve pregiudicare l'unitarietà del percorso di formazione e la possibilità di costruire quella comunità educativa necessaria alla formazione dell'insegnante. Per questo riteniamo che si debba fissare un tetto massimo di CFU riconoscibili.

- la prevista procedura di accreditamento delle strutture che si occupano della formazione insegnanti assicuri una elevata qualità e solidità dei percorsi di formazione iniziale sia in termini di docenza, sia in termini di utenza sostenibile, con un rigore pari a quello applicato nei processi di accreditamento dei corsi di studio;
- i Centri Universitari per la formazione possano prevedere la partecipazione di insegnanti esperti di didattica disciplinare, opportunamente selezionati sulla base dei curricula, e possibilmente rappresentanti delle scuole che saranno sede di tirocinio e prima sede degli insegnanti in ingresso, al fine di garantire una co-responsabilità delle istituzioni scolastiche ed universitarie in merito alla formazione del corpo docente, favorendo l'evoluzione delle singole istituzioni scolastiche in centri di ricerca e di sperimentazione, come già previsto dall'art. 6 del Dpr 275/99;
- gli obiettivi vengano opportunamente declinati in corsi di carattere psico-antropo-pedagogico, corsi di didattica disciplinare e tirocinio riservando ai corsi di didattica disciplinare non meno di 20 CFU;
- di escludere che attività laboratoriali possano essere erogate on-line.



Obiettivi e contenuti dei percorsi di formazione degli insegnanti

Acquisizione CFU durante i percorsi universitari

Procedura di accreditamento delle strutture

Procedure di valutazione finale

Centri Universitari per la formazione

- Omogeneità sul territorio nazionale alla qualità della formazione iniziale
- Metrica univoca CFU/ore
- Attività di formazione laboratoriali
- Limitata erogazione on-line
- Quando
- Quanti
- Quali
- Proroga durata percorso
- Qualità e solidità dei percorsi
- Sostenibilità docenti/utenti
- Accertare il possesso delle conoscenze e competenze acquisite
- Partecipazione docenti universitari e rappresentanti delle scuole



Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

- a. Legge: la legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - b. Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c. Decreto Legislativo: il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni;
 - d. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - e. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del Testo Unico;
 - f. docente: il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova.
2. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, il percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo.
 3. Il presente decreto individua, altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della Legge, le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova in servizio.
 4. Il percorso di formazione e di prova di cui agli articoli 1, comma 115 della Legge 107/2015 e 13, comma 1 del Decreto Legislativo risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.
 5. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.
 6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Art. 2 - Personale docente tenuto al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio

Art. 3 - Servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio



Art. 4 - Criteri per la verifica degli standard professionali

Il percorso di prova e formazione è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali in rapporto a :

- competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche
- competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Il percorso valuta inoltre la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente.

Art. 5 - Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione

Entro il secondo mese dalla presa di servizio il docente traccia un primo *bilancio di competenze*. Quindi, dirigente scolastico e docente stabiliscono un *patto per lo sviluppo professionale*, con gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste nel percorso di formazione e attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole.

Al termine del percorso, il docente traccia *un nuovo bilancio di competenze* per registrare i progressi, l'impatto della formazione, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Art. 6 -Attività formative

hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:

Art. 7 - Incontri propedeutici e di restituzione finale

Art. 8 - Laboratori formativi

Art. 9 - “peer to peer” e osservazione in classe

Art. 10 - Formazione on-line



Art. 11 - Portfolio professionale

Il docente in periodo di prova cura la predisposizione del portfolio professionale che contiene: il curriculum professionale, il primo bilancio delle competenze, la documentazione di fasi significative della progettazione didattica e le azioni di verifica intraprese, il bilancio conclusivo e la previsione del piano di sviluppo professionale.

Art. 12 – Docente Tutor

Art. 13 - Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio

Tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell'anno scolastico il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato, che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato al dirigente scolastico e trasmesso al Comitato almeno cinque giorni prima del colloquio.

Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all'accertamento degli standard professionali e verifica la traduzione in competenze didattiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso *un test finale*. Il test consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. [L'allegato A al decreto](#) contiene indicatori e descrittori funzionali alla verifica delle competenze professionali.


All'esito dell'attività il Comitato si riunisce per l'espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Valutazione positiva: il dirigente scolastico emette provvedimento di conferma in ruolo.

Mancato superamento del test finale e di valutazione negativa: il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.



Ministero dell'Istruzione

7Allegato A

POSTO COMUNE


Scheda di osservazione

Docente	
Istituto scolastico	

Grado	<input type="checkbox"/> dell'Infanzia	<input type="checkbox"/> primaria	<input type="checkbox"/> secondaria di grado
-------	--	-----------------------------------	--

Osservazione	<input type="checkbox"/> concordata con il docente	<input type="checkbox"/> non concordata con il docente
	Effettuata in data	N. di

Informazioni di contesto		
Plesso		
Classe/Sezione		
N. alunni	di cui maschi femmine di cui con disabilità di cui con DSA di cui stranieri di cui con altri BES	



Ambiente in cui si svolge l'osservazione	<input type="checkbox"/> Aula <input type="checkbox"/> Palestra <input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Laboratorio di <input type="checkbox"/> Cortile della scuola <input type="checkbox"/> Altro	
Caratteristiche salienti dell'ambiente (Disposizione alunni/strumenti didattici in aula)		
Attività osservate		

Indicatori ai fini dell'osservazione nonché della valutazione prevista all'articolo 13, comma 3 del decreto

Costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi			
Indicatore	Descrittore	Frequenza	Note
L'attività si svolge in un clima disteso e collaborativo. Tutti gli alunni...	mostrano attenzione	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Saltuario e/o parziale <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Non pertinente all'attività osservata	
	sono coinvolti in modo attivo nelle attività proposte	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Saltuario e/o parziale <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Non pertinente all'attività osservata	
	sono a proprio agio nel chiedere spiegazioni, nell'effettuare interventi e nel rispondere alle domande dell'insegnante	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Saltuario e/o parziale <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Non pertinente all'attività osservata	